



Audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite 1º e 5º (Affari costituzionali e Bilancio) del Senato, in relazione al disegno di legge n. 452 (DL 198/2022 - proroga termini legislativi)

Roma, 16 gennaio 2023

Il Decreto cosiddetto "Mille proroghe" è ormai un appuntamento annuale e se ne riconosce la funzione che, tuttavia, risulta a volte troppo estesa. Il testo del DL 198 contiene una serie di proroghe spesso necessarie, dopodiché se una norma viene prorogata ormai da anni (si veda ad esempio l'articolo 3 comma 4 che blocca i canoni d'affitto delle PP.AA. In proroga da 11 anni) è probabile che il tema debba essere affrontato in maniera strutturale e non solo prorogato.

Allo stesso modo le proroghe all'autorizzazione di assunzioni nella Pubblica amministrazione, pur positive, non possono supplire al fatto che essa soffre di un'enorme carenza di personale, faccia fatica a reclutarne di nuovo, nonostante i numerosi interventi legislativi che hanno semplificato le procedure. Nonostante le assunzioni autorizzate siano lontane da garantire il turn over, non possiamo non evidenziare questi ritardi ai quali si deve riparare con un piano straordinario di assunzioni che contempli anche la stabilizzazione urgente del personale precario.

A questo proposito crediamo che si debbano prorogare al 31 dicembre 2023 i contratti del personale impiegato presso i servizi di protezione internazionale.

Più in generale, e a costo zero, crediamo sia necessario prorogare i termini entro cui è possibile maturare il requisito di 36 mesi alle dipendenze della PA, e i termini entro cui le amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto con le stesse. Crediamo occorra anche prorogare al settembre del 2024 la scadenza di tutte le graduatorie comunali del personale scolastico e permettere ancora in questo anno scolastico, ai Comuni, di non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili la maggiore spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nel 2019 per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario.

Discorso simile, in relazione al Ministero della Giustizia, per i contratti degli operatori giudiziari esclusi dalla stabilizzazione e per le graduatorie dei cancellieri esperti.

L'articolo 1 del Decreto contiene prevalentemente norme che prorogano l'autorizzazione alle Amministrazioni di assumere personale dirigenziale e non: si tratta di assunzioni per le quali le diverse Amministrazioni avrebbero già dovuto effettuare tutte le procedure necessarie. In particolare, parliamo del reclutamento del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'Amministrazione dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, del personale civile del Ministero della difesa, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il testo consente di disporre, anche per l'anno 2023, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti, formula utilizzata anche in passato nei precedenti "Mille proroghe".

La difficoltà nelle assunzioni pubbliche anche in presenza di risorse già stanziate purtroppo è un fenomeno non inedito e proprio per questo ci preoccupa più che mai.

Stesso discorso, ma con ulteriori specificità, può essere fatto nell'ambito della scuola, ove occorre intervenire sulle procedure di reclutamento e risolvere il problema storico del precariato. La CGIL ha preparato alcuni emendamenti allegati in calce a questa relazione.

Positivo è aver previsto la proroga, al 31 dicembre 2023, del termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi (di cui all'art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995), per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una proroga indispensabile che abbiamo sollecitato più volte in questi mesi. L'aggiornamento delle posizioni contributive dei pubblici dipendenti, nonostante lo sforzo compiuto in questi anni da parte dell'INPS, continua a essere un forte elemento di criticità, sulla quale sarebbe necessaria una maggiore attività, per garantire la copertura contributiva alle lavoratrici e ai lavoratori

Nella stessa direzione quanto previsto, all'art.9, solo per le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero la possibilità di dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi (art. 3, comma 10-ter, della l. 335/1995). Si tratta anche in questo caso di un avanzamento, seppur parziale, visto che nella Gestione separata non si applica l'automaticità delle prestazioni, che da anni il sindacato unitariamente chiede al Governo. La finalità è quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti e collaboratori, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando di generare situazioni di inutili contenziosi.

Il provvedimento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine per portare a termine le verifiche, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Nonostante il protrarsi del tempo, che ha anche reso necessarie continue revisioni dei dati, permane la necessità, come indicato nell'OPCM del 2003, di avere una banca dati aggiornata della vulnerabilità del patrimonio edilizio e degli edifici strategici su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle zone sismiche 1 e 2.

Il comma 1 dell'articolo 4 estende al 2023 la modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire equilibrio di bilancio, intervenendo sull'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede

l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Segnaliamo che il comma 544 della Legge di Bilancio ha incrementato la quota premiale a favore delle regioni che adottano misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. La CGIL crede che servirebbe una valutazione approfondita sull'efficacia dello strumento fin qui agito: il meccanismo della premialità sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ha ridotto le disuguaglianze territoriali? Ha migliorato l'organizzazione dei SSR più in difficoltà o ha sottratto ulteriori risorse?

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative alle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie, di cui all'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia di ricetta elettronica, necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell'emergenza pandemica. La dematerializzazione della documentazione cartacea, a partire dalla ricetta elettronica, deve diventare disposizione definitiva affinché possa realizzarsi una concreta implementazione del FSE.

Per quanto riguarda la proroga prevista per gli assegni di ricerca, si ritiene utile evidenziare che questi dovevano essere sostituiti nel 2023 con il "contratto di ricerca" che è stato introdotto nel quadro delle misure urgenti connesse al PNRR, in quanto gli assegni di ricerca (introdotti dall'art. 22 della legge 240/2010) si configuravano come collaborazioni coordinate e continuative, forme di lavoro atipiche (senza diritti e con contributi previdenziali parziali) ed estranee alle attività di ricerca non solo da un punto di vista generale, ma anche nel corpus europeo (tanto che si è chiesto all'Italia di intervenire in merito). Per garantire, da una parte, l'effettiva attivazione dal 1° gennaio 2023 di questa nuova figura e, dall'altra, per salvaguardare la continuità delle attività di ricerca e dei rapporti di lavoro dei giovani ricercatori impegnati in queste attività, era auspicabile una norma di raccordo più particolareggiata e riferita a specifiche situazioni piuttosto che una deroga ampia che rischia di fatto di marginalizzare l'avvio del nuovo "contratto di ricerca", che pur essendo a tempo determinato e su progetto, è stato previsto come rapporto di lavoro a tutti gli effetti, con un positivo riferimento al contratto nazionale di lavoro.

L'Articolo 10 comma 1 proroga al 01/01/2024 il divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio Euro 2. Sarebbe necessario piuttosto investire per un rapido rinnovamento e potenziamento del trasporto pubblico locale e nella mobilità sostenibile, a partire dalle relative filiere industriali.

Il comma 4 dell'articolo 11 proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2023 il termine per "il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto". Proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2023 anche il termine dell'efficacia degli atti adottati sulla base dell'OPCM n. 3554 del 05/12/2006 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. È sconcertante che la bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani chiuso nel 2003, affidata a gestione commissariale con ordinanza del 2006, non sia stata portata a termine. Dopo 16 anni, gli interventi che la stessa ordinanza definiva "indifferibili, urgenti e di pubblica utilità", e che sono stati definiti solo nel 2019 dal Ministero dell'Ambiente con decreto direttoriale n. 260 del 27/06/2019, non sono stati ancora completati. Questo emendamento è esemplificativo dello stato di drammatica inerzia in cui versano le bonifiche nel nostro paese. Un'emergenza sanitaria, economica e sociale completamente ignorata che determina continue ed inesorabili conseguenze sullo stato di salute e sulla mortalità delle comunità delle

aree contaminate e o produttivo.	che frena lo	sviluppo	sostenibile	e la	riconversione	ecologica	del no	ostro te	ssuto



Proposte di emendamenti per il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022)

Emendamento 1: personale impiegato presso i servizi di protezione internazionale

Articolo 1: aggiungere comma 23 in modifica Comma 681 legge di bilancio

Al comma 1, le parole "27 marzo 2023" diventano "31 dicembre 2023";

Al Comma 2, lo stanziamento "272418,14" diventa "9089672,00"

Motivazione

L'emendamento, alla luce della strutturale carenza di personale impiegato presso i servizi di protezione internazionale, proroga fino al 31 dicembre i contratti in essere.

Emendamento 2: personale ex LSU

Articolo 5 comma 1: Proroga di termini in materia di istruzione e merito

All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 202» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023 1° maggio 2023».

Motivazione

La norma positivamente si propone di prorogare l'assunzione part-time del personale ex Lsu che non ha partecipato alle passate procedure di assunzione per mancanza di posti disponibili. Si chiede di anticipare però la scadenza di tale proroga per favorire quanto prima il processo di stabilizzazione di quanti garantiti dalle norme vigenti.

Emendamento 3: AFAM

All'art. 6 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023"

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

4-quater. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

4-quinquies. All'art. 1 comma 107-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023"

Motivazioni

L'emendamento ha le seguenti finalità:

- costituire nuove graduatorie nazionali che consentano di evitare una nuova bolla di precariato a seguito dell'esaurimento delle vigenti graduatorie (nel 2022/23 i posti liberi dei docenti sono circa 1500) (comma 4-bis)
- nell'ambito dei processi di statizzazione di 22 istituzioni AFAM non statali, costituire entro il 31 marzo 2023 graduatorie per la stabilizzazione del personale per tutti i settori artistico-disciplinari ivi comprese quelli privi di cattedre, tenuto conto che tali graduatorie ai sensi dell'art. 14 comma 4 quater del DL 36/22, avranno validità di 3 anni
 - 1. ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato presso l'istituzione che li ha predisposti
 - 2. quali "graduatorie d'istituto" per il reclutamento a tempo determinato da parte dell'istituzione che li ha predisposti o da parte di altre istituzioni AFAM. (comma 4-ter)
- eliminare la norma introdotta dal decreto legge 36/22 che ha cancellato il diritto alla mobilità ed ha eliminato la mobilità nazionale trasformata in una eventuale procedura di istituto sovrapponibile di fatto ad un nuovo reclutamento. (comma 4-quater)

Inoltre si chiede di prorogare di un ulteriore anno la chiusura dei percorsi di vecchio ordinamento dei Conservatori (comma 4-quinquies)

L'emendamento ha natura ordinamentale e non ha costi aggiuntivi.

Emendamento 4: lavoratori detenuti

All'Art. 9 "Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire il comma 6 come di seguito:

c. 6 Al termine del primo periodo dell'art. 1 comma 308 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere il seguente periodo: "All'art. 1 della LEGGE 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla detenzione e al lavoro" aggiungere "alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie".

Motivazione

Tale richiesta si giustifica dal fatto che la norma include i soli lavoratori detenuti che prestano lavoro presso l'esterno delle istituzioni carcerarie, escludendo da tale opportunità di aiuto, i lavoratori detenuti dipendenti dalle amministrazioni carcerarie.

Emendamento 5: proroga termini D.lgs 75/2017

Dopo l'articolo 1, comma 19, è inserito il seguente comma 19-bis:

"All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, alinea, le parole << fino al 31 dicembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2024 >>;
- b) Al comma 1, lettera c, le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
- c) Al comma 2, alinea, le parole << 31 dicembre 2024 >>, sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2025 >>;
- d) Al comma 2, lettera b, le parole << 31 dicembre 2024 >>, sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2025 >>;
- e) Al comma 3, alinea, le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>."

Motivazione

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Senza la proroga di questa previsione le amministrazioni, soprattutto quelle locali, sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già addestrate e inserite nei processi lavorativi dell'ente, per dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuove gare. A fronte dell'urgente bisogno di immettere nuovo personale negli organici degli enti, sarebbe quantomeno contraddittorio procedere all'espulsione di quanti, sia pur da precari, già vi lavorano.

IN SUBORDINE SOLO PER PROROGA MATURAZIONE REQUISITI

All'articolo 1, comma 19, le parole: << per il personale con profilo di assistente sociale >> sono sostituite dalle seguenti: << e al fine di superare il precariato delle Pubbliche Amministrazioni >>

Emendamento 6: proroga termini graduatorie servizi educativi comunali

All'articolo 1, dopo il comma 22, inserire il seguente comma 22-bis:

"All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: << 30 settembre 2023 >>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2024 >>."

Motivazione

Al fine di semplificare le procedure occupazionali, onde evitare discontinuità nelle capacità assunzionali degli enti nel corso dell'anno educativo scolastico 2022-23, occorre prorogare al 30 settembre 2024 la scadenza di tutte le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Emendamento 7: proroga termini scomputo contratti di lavoro flessibili servizi educativi comunali

All'articolo 1, dopo il comma 22, inserire il seguente comma 22-bis:

"All'articolo 48-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: << Fino all'anno scolastico 2021/2022 >> sono sostituite dalle seguenti << Fino all'anno scolastico 2022/2023 >>"

Motivazione

In considerazione del perdurare delle difficoltà connesse alle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, si ritiene opportuno prorogare i termini entro cui è permesso ai comuni non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili (ex art. 9, comma 28, DL 78/2010) la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro, diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermo restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

Emendamento 8: differimento termini incremento fabbisogno sanitario regionale subordinato a DPCM contenente i LEA

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

"All'articolo 11, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, l'intero sesto periodo è sostituito dal seguente << Dall'anno 2023 l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. >>"

Motivazione

Con l'emendamento si intende differire i termini entro cui l'incremento del fabbisogno sanitario regionale rimanga ancorato a un vincolo di spesa predeterminato a livello nazionale per collegarlo ai fabbisogni effettivi di personale per assistenza ospedaliera e territoriale tale da garantire il rispetto dei LEA.

Emendamento 9: estensione proroga OPG Min. Giustizia

All'articolo 8, comma 10, le parole <<28 febbraio 2023>> sono sostituite dalle seguenti <<30 giugno 2023>>

Di conseguenza, l'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo è aumentata di euro 2.286.998 per l'anno 2023, cui si provvede nelle stesse modalità previste al comma 11.

Motivazione

Si ritiene opportuno prorogare la durata dei contratti a tempo determinato in essere per gli operatori giudiziari rimasti al momento esclusi dalla procedura di stabilizzazione in corso in modo da permettere loro la maturazione dei requisiti richiesti e il loro riassorbimento nei già previsti 1.265 posti autorizzati al Ministero della giustizia.

Emendamento 10: proroga graduatorie cancellieri esperti Min. Giustizia

All'articolo 8, dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11-bis:

"Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2023. "

Motivazione

Al fine di permettere lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei ancora residui del concorso per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti di cui al Decreto 11 dicembre 2020 dell'Amministrazione Giudiziaria - Ministero della giustizia, si ritiene necessario prorogare le graduatorie in scadenza in attesa del provvedimento di autorizzazione mediante DPCM proposto dal dipartimento della Funzione Pubblica.

Proposte di emendamenti sui precari della scuola

Dal quadro dei risultati delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2022/23 emerge che più di 1 posto su 2 non è stato assegnato per carenze connesse al nostro complesso sistema di reclutamento:

Contingente immissioni in ruolo	Assunzioni a TI posto comune	Assunzioni a TI sostegno	Assunzioni GPS sostegno TD 31 agosto	Assunzioni concorso straordinario TD 31 agosto	Posti non assegnati ai ruoli	
94.130	23.261	3.667	12.194	3.857	51.151	

In questo contesto il ricorso ai contratti a termine sta crescendo, alimentato anche dal forte numero di cattedre in deroga su sostegno:

	Infanzia		Primaria		Sec. I grado		Sec. II grado		TOTALE
	Posto comune	Sostegno	Posto comune	Sostegno	Posto comune	Sostegno	Posto comune	Sostegno	
Contratti Annuali	762 + 3 posti orario	617 + 4 posti orario	2.016 + 33 posti orario	6.707 + 36 posti orario	12.158 + 277 posti orario	5.059 + 63 posti orario	17.448 + 461 posti orario	1.837 + 37 posti orario	46.604 + 914 posti orario
Contratti fino al termine attività didattiche	2.117 + 1.665 posti orario	9.667 + 2.742 posti orario	9.355 + 9.114 posti orario	35.017 + 4.764 posti orario	4.899 + 11.267 posti orario	17.289 + 3.628 posti orario	11.070 + 23.860 posti orario	21.333 + 2.388 posti orario	110.747 + 59.428 posti orario
Totale	17.577		67.042		54.640		78.434		217.693

In questo contesto è importante adottare misure che siano tese a velocizzare le procedure di reclutamento e favorire un progressivo assorbimento del precariato. Di seguito alcune proposte concrete compatibili con la natura complessiva di una norma come il Decreto Milleproroghe:

1) Proroga della procedura di assunzione da GPS 1 fascia sostegno e abrogazione concorso regionale sostegno

Modifica art. 1 c. 980 Legge 178/2020

Testo

All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-decies.

18-decies. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18 novies sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato e' proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

18-undecies. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Motivazione

Le assunzioni da 1 fascia GPS sostegno hanno dato risultati positivi nel 2021/22 e nel 2022/23 in termini di assunzioni di docenti specializzati nel sostegno e copertura di posti liberi e vacanti che facevano parte del contingente di immissioni in ruolo. Rispetto alla procedura concorsuale regionale prevista dall'art. 1 comma 980 L178/2020 il vantaggio di utilizzare le GPS è duplice:

- Evita che le persone debbano spostarsi fuori provincia per avere l'assunzione, con conseguenti successivi problemi di mobilità
- Le graduatorie regionali avrebbero un aggiornamento biennale, mentre le GPS sostegno sono integrate ogni anno con la costituzione degli elenchi aggiuntivi. La procedura che utilizza le GPS quindi ottimizza le chance di assunzione per chi consegue il titolo negli anni intermedi rispetto all'aggiornamento e aumenta l'efficacia della procedura stessa.

2) Proroga dell'aggiornamento biennale delle Graduatorie ad Esaurimento (e conseguentemente delle GPS)

Modifica dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla L.4 giugno 2004, n. 143.

Testo (riformulazione del comma):

4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale biennale e con possibilità di

trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale biennale.

Motivazione

La bozza di nuovo Regolamento delle supplenze prevede che le GPS abbiano durata triennale. La ragione di tale scelta risiede nell'esigenza di un allineamento tra GAE e GPS, laddove la normativa sulle GAE prevede a regime una cadenza triennale.

Tuttavia l'aggiornamento biennale, già sperimentato nel 2022 ha diversi vantaggi:

- riduce i tempi di attesa per l'accesso alle graduatorie per i neo laureati che non riescono a iscriversi alle GPS entro i termini fissati.
- favorisce la mobilità di offerta lavorativa da parte dei precari e va incontro alle esigenze delle scuole di avere graduatorie capienti anche nel settore STEM e negli ambiti in cui c'è maggiore domanda.
- contribuisce al buon esito delle procedure di assunzione da GPS 1 fascia sostegno, consentendo alle persone di muoversi laddove sono più forti le chance di assunzione

3) Proroga della validità delle graduatorie concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020) onde utilizzarle prima di bandire nuovi concorsi

Integrazione art. 47 c. 11 DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Testo

"Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente".

Motivazione

Riteniamo che una volta disposto nella scorsa primavera l'inserimento in graduatoria degli idonei dei concorsi ordinari 2020, non abbia senso bandire nuovi concorsi ordinari laddove vi siano ancora idonei da assumere sulle specifiche classi di concorso o tipologie di posto. Infatti i docenti che hanno superato il concorso ordinario 2020, procedura selettiva e articolata, si aspettano una possibilità di assunzione.

È quindi giusto immaginare, oltre che funzionale ed efficace sul piano del reclutamento, che nel prossimo anno scolastico si assuma dalle graduatorie attuali e che i prossimi concorsi vengano banditi solo dove non c'è capienza delle graduatorie attualmente vigenti.

4) Proroga e integrazione graduatorie concorso straordinario-bis

Modifica art. 59 c. 9-bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106

Testo (comma 9-bis ultimo periodo)

"Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori sono integrate con i candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare. Le graduatorie sono utilizzate annualmente per le immissioni in ruolo, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti che residuano dopo le ordinarie procedure di cui ai commi da 1 a 3."

Motivazione

L'integrazione del comma 9-bis è finalizzata a prevedere che gli idonei non vincitori della procedura straordinaria possano entrare in graduatoria, e accedere al percorso formativo e all'immissione in ruolo in subordine rispetto ai vincitori del concorso ordinario.